

Note operative su:

ASSEMBLEE DEL PERSONALE

PERMESSI SINDACALI

ASSEMBLEE DEL PERSONALE

Compendiamo in appresso le principali norme che disciplinano l'esercizio del diritto di assemblea.

Limiti quantitativi/qualitativi

Ogni lavoratore ha diritto a partecipare ad assemblee indette durante l'orario di lavoro presso l'unità produttiva in cui presta la propria opera nel limite di 10 ore annue (8 ore per le unità produttive che occupano da 8 a 15 dipendenti). Nelle unità produttive ove sono inquadrati meno di 8 dipendenti, il diritto di assemblea non è esercitabile.

Ogni RAS regolarmente costituita ha il diritto di indire presso le unità produttive strutturate in sportelli sino ad un massimo di 3 assemblee annue, anche nell'ipotesi di convocazione congiunta da parte di più OSL.

ASSEMBLEE DEL PERSONALE

Non rientrano nel predetto limite le riunioni indette esclusivamente per gruppi di lavoratori la cui attività non è funzionale al regolare svolgimento dei servizi di sportello, a patto che tali riunioni possano svolgersi in locali diversi da quelli aperti al pubblico.

Le assemblee devono svolgersi dopo l'intervallo meridiano e, se coinvolgono gli sportelli, devono coprire interamente l'orario di apertura al pubblico.

Le adunanze non possono essere convocate:

- il giorno 27 di ciascun mese (o la giornata lavorativa immediatamente precedente laddove il giorno 27 non sia lavorativo);
- la fine del mese (o il giorno lavorativo immediatamente successivo ove detta giornata non sia lavorativa);
- gli ultimi 2 giorni utili ai fini della riscossione delle imposte a mezzo autotassazione.

ASSEMBLEE DEL PERSONALE

E' da escludere tassativamente la convocazione di assemblee che coinvolgano più unità produttive o prevedano la partecipazione di dipendenti appartenenti ad altra unità produttiva.

In presenza di impianti di cassette di sicurezza, deve essere garantito l'accesso al servizio da parte della clientela anche durante lo svolgimento dell'assemblea.

ASSEMBLEE DEL PERSONALE

Modalità di convocazione

La RAS promotrice (ovvero il competente sindacato provinciale nelle unità produttive che occupano da 8 a 15 dipendenti) deve comunicare alla direzione aziendale la data proposta per lo svolgimento dell'assemblea, la sua durata e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni (cfr. infra) con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi interi.

Detto preavviso può essere concordemente ridotto, purché risultino salvaguardate le esigenze di una adeguata informativa al pubblico.

Occorrenze di carattere obiettivo prospettate dalla direzione aziendale possono altresì tradursi in un breve differimento della data proposta.

Per quanto ovvio, la RAS promotrice deve essere regolarmente costituita presso la unità produttiva per la quale è indetta l'adunanza: in unità produttive con oltre 15 dipendenti ove non risultino presenti RAS non esiste soggetto alcuno legittimato alla convocazione di assemblee.

ASSEMBLEE DEL PERSONALE

Particolarità

Per ciascuna RAS promotrice, è consentita la partecipazione all'adunanza di non più di due dirigenti sindacali esterni (uno per le unità produttive che occupano da 8 a 15 dipendenti).

Nelle sole piazze con più di 700.000 abitanti, o con più di 10 sportelli, le assemblee indette durante l'orario di apertura al pubblico possono svolgersi, anziché per l'intera unità produttiva, anche per raggruppamenti di sportelli finitimi, purché rientranti nell'ambito della medesima unità produttiva (c.d. assemblee frazionate).

Il complesso di tali adunanze è da considerare, ai fini del limite quantitativo di cui si è fatto cenno, come unica assemblea, a condizione che:

- ⇒ si tratti di incontri aventi il medesimo OdG su materie che riguardino l'intera unità produttiva;
- ⇒ il calendario degli incontri venga preventivamente concordato con la direzione aziendale al fine di definirne una congrua estensione temporale.

ASSEMBLEE DEL PERSONALE

Informativa al pubblico

Si ripropone il testo della consueta informativa da esporre al pubblico appena avuta notizia della convocazione dell'assemblea:

"Si informa la Spettabile Clientela che il giornodalle ore alle orepotrebbe non essere assicurato il funzionamento dello sportello in relazione a un'assemblea del personale indetta da Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Verrà comunque effettuato il servizio delle cassette di sicurezza".

LA DIREZIONE

ASSEMBLEE DEL PERSONALE

Concetto di unità produttiva

Si richiama infine, per compiutezza di esposizione, il concetto di unità produttiva come definito dall'art. 9 della Convenzione 18/6/1970:

“...si intendono per unità produttive:

- a. la direzione generale o centrale;
- b. il centro contabile (meccanografico ed elettronico);
- c. il complesso delle dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nell'ambito dello stesso comune.”

PERMESSI SINDACALI

Allo scopo di assicurare una corretta gestione della materia, indichiamo di seguito le preminenti tipologie di permesso sindacale, corredate di codice per l'esatta registrazione in Metamorfofi.

Permesso sindacale RAS (cod. RAS)

Permessi riconosciuti, nell'ambito del previsto monte ore per l'espletamento del mandato sindacale (cfr. infra), ai dirigenti di RSA (art. 3 Convenzione 18 giugno 1970).

I permessi spettanti ad ogni dirigente ammontano a:

- 11 ore retribuite mensili nelle unità produttive con più di 200 dipendenti ;
- 1 ora e 15 minuti annui retribuiti per ogni dipendente nelle unità produttive che occupino sino a 200 dipendenti.

I predetti permessi devono essere richiesti per iscritto, di regola con un preavviso non inferiore a 24 ore.

PERMESSI SINDACALI

Permessi organo di coordinamento (cod. ODC)

Permessi accordati unicamente ai tre Segretari dell'Organo di Coordinamento con diritto a permessi.

Si rammenta che tali permessi, accordati nella misura di 25 ore mensili, assorbono quelli riconosciuti in veste di dirigenti RSA (art. 3 Convenzione 18 giugno 1970).

Permessi sindacali senza cedola (cod. SAS)

Permessi sindacali retribuiti non rientranti nelle fattispecie sopra illustrate (e pertanto aventi carattere residuale), quali, a titolo esemplificativo:

permessi per il controllo del lavoro straordinario (art. 91 CCNL 11 luglio 1999), per il periodo strettamente necessario all'esecuzione della verifica;

PERMESSI SINDACALI

- ❑ permessi per la partecipazione agli incontri con la Direzione Generale ovvero con la Direzione locale;
- ❑ permessi per la partecipazione agli incontri annuali/semestrali (artt. 10/11 CCNL 11 luglio 1999);
- ❑ permessi per la partecipazione alle trattative volte alla stipulazione/rinnovo CIA , (Accordo cedole del 10 luglio 1996 – impegno a latere);
- ❑ permessi riconosciuti ai dirigenti R.S.A. per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di Coordinamento nel limite massimo di 3 giorni annui (art. 3 Convenzione 18 giugno 1970).

PERMESSI SINDACALI

Permessi sindacali Nazionali (cod. PSN)

Permessi sindacali Regionali (cod. PSR)

Permessi sindacali Provinciali (cod. PSP)

Permessi con cedola riconosciuti ai dirigenti nazionali e di strutture periferiche territoriali (Accordo cedole del 10 luglio 1996); devono essere richiesti per iscritto, di regola con un preavviso non inferiore ad una giornata lavorativa. La richiesta deve essere firmata da un componente della struttura territoriale di appartenenza (segreteria nazionale, regionale, provinciale).

Rammentiamo che l'ammontare dei permessi cedolari di pertinenza di ogni organizzazione sindacale è rapportato alla rappresentatività della sigla a livello di sistema.

PERMESSI SINDACALI

Permessi sindacali per congressi (cod. PSC)

Ipotesi residuale.

Permessi con cedola per la partecipazione a congressi sindacali nazionali o periferici, concedibili anche a delegati normalmente privi di diritto a cedole (Accordo cedole del 10 luglio 1996 – protocollo aggiuntivo n° 1).

Assenze sindacali non retribuite (cod. ASI)

Ipotesi residuale.

Permessi sindacali non retribuiti.

Rientrano nella fattispecie i permessi per la partecipazione a congressi e convegni da parte di dirigenti RSA, concessi in misura non inferiore ad 8 giorni annui (art. 3 Convenzione 18 giugno 1970).

I permessi non retribuiti devono essere richiesti per iscritto con un preavviso di regola non inferiore a 3 giorni.